

DL 68/2025: ENNESIMA PROROGA DELLA LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ ERARIALE

Con il sì della Camera **diventa legge il decreto n. 68 del 12 maggio 2025**, recante il differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **in materia di responsabilità erariale**.

I voti favorevoli al cosiddetto **decreto proroga** sono stati 140, gli astenuti 68, i contrari 33.

Il Partito Democratico si è astenuto.

Durante il periodo della pandemia da Covid, il governo Conte approvò il **decreto semplificazioni**, il decreto-legge n. 76 del 2020, il quale apportava alcune significative **modifiche in materia di responsabilità erariale**.

L'obiettivo era quello di consentire ai funzionari pubblici di assumere decisioni rapide e tempestive, al riparo dai rischi che la responsabilità erariale fa ricadere su tutti i funzionari pubblici, quando le decisioni assunte abbiano causato dei danni alle pubbliche amministrazioni.

Il decreto semplificazioni con l'articolo 21, comma 2, stabiliva, con riguardo agli eventuali **illeciti commessi fra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021**, una **limitazione della responsabilità** dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, **ai soli casi** in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta **con dolo**.

Si ritenne, allora, che fosse necessario limitare quella responsabilità al solo dolo e alle omissioni più gravi per consentire di prendere quelle decisioni al **riparo dalla famosa paura della firma** che tanto spesso viene evocata.

Questa limitazione, legata alla situazione contingente del Paese, **aveva carattere temporaneo** e aveva come termine ultimo il **31 dicembre 2021**.

Da allora, invece, le proroghe si sono susseguite, **da ultimo il termine era stato fissato per il 30 aprile 2025**, e ora questo decreto lo proroga **al 31 dicembre 2025**.

All'obiettivo di superare la crisi dovuta dal Covid si è aggiunto quello di agevolare la realizzazione del Pnrr, e così, con questo provvedimento, siamo arrivati alla quinta proroga.

Nel 2024 **la Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 132 del 2024, **ha respinto le censure di illegittimità costituzionale** sollevate dalla Corte dei conti nei confronti dell'articolo 21,

comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, nella parte in cui prevede per le condotte commissive una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose.

La Corte Costituzionale ha ritenuto **costituzionalmente legittima la disposizione**, in ragione del **carattere provvisorio** della disciplina, legata all'esigenza di stimolare l'attività degli agenti pubblici per il rilancio dell'economia nazionale, **dopo il periodo segnato dalla crisi epidemiologica** e dalla prolungata chiusura delle attività produttive e – successivamente con riguardo alle proroghe – alla necessità di semplificare **e agevolare la realizzazione** dei traguardi e **degli obiettivi stabiliti dal Piano** nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Nella medesima sentenza, il giudice costituzionale ha, **tuttavia, rivolto un monito al legislatore, sollecitando una riforma complessiva** e coerente della responsabilità amministrativa, che renda – da un lato – più equa la ripartizione del rischio del danno, e – dall'altro – non sminuisca la funzione deterrente della responsabilità.

Riforma che, nonostante gli annunci del governo Meloni, al momento ancora non c'è.

Federico Gianassi, durante la [dichiarazione di voto finale](#), ha detto che: “Questo provvedimento nasce nel passato, nasce per buone ragioni durante la crisi clamorosa sanitaria del Covid. (...) Tuttavia, non si può negare che la proroga – **la quinta proroga** – **rappresenta una stortura** rispetto, invece, a un quadro complessivo delle responsabilità e dei compiti della Corte dei conti che meriterebbe ben altro intervento rispetto a quello che, invece, sta assumendo il Governo. (...) È evidente che, **procedendo di proroga in proroga, si rischia di confliggere alla fine con quell'orientamento espresso dalla Corte** che, pure, invece, ha suggerito un intervento del legislatore per una complessiva riforma delle responsabilità amministrative. (...) Ora, rispetto a tutto questo, noi abbiamo molti motivi per esprimere dubbi e criticità rispetto all'azione che il Governo ha intrapreso e che – ripeto – ancora non è riuscito a completare”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale” (approvato dal Senato) [AC 2461](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Il decreto-legge in conversione consta di **due articoli**.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ ERARIALE (art. 1)

L'**articolo 1** dispone il **differimento al 31 dicembre 2025** del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, che aveva introdotto **una temporanea deroga al regime della responsabilità erariale**, limitandola ai soli casi di danno conseguente alla condotta dolosa del soggetto.

In particolare, l'ambito di applicazione di tale disciplina derogatoria era stato originariamente circoscritto agli illeciti commessi fra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e **per effetto di successive proroghe, il termine finale era stato, da ultimo, fissato al 30 aprile 2025**.

Inoltre, il decreto-legge in conversione stabilisce che la disciplina derogatoria, oggetto di proroga, trovi **applicazione anche retroattivamente** per gli illeciti commessi tra il 30 aprile 2025 e il 12 maggio 2025 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

ENTRATA IN VIGORE (art. 2)

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il **12 maggio 2025**.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 2461](#)

Prima lettura Senato

[AS 1485](#)

[Legge 2 luglio 2025, n. 100](#)

"Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale"

[Testo coordinato decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	0 (0%)	6 (100%)
AVS	0 (0%)	0 (0%)	7 (100%)
FDI	78 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	23 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)
LEGA	34 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	33 (100%)	0 (0%)
MISTO	4 (66,7%)	0 (0%)	2 (33,3%)
NM-M-C	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	0 (0%)	51 (100%)